

premio ad un agricoltore, ossia la condizione che quest'ultimo «non abbia debiti scaduti nei confronti del bilancio dello Stato e/o del bilancio locale, alla data della richiesta del premio».

definiti dall'art. 2, lett. e) della direttiva, a prescindere dalla durata del soggiorno di questi ultimi nel territorio dello stato membro nel quale è presentata l'istanza.

(¹) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

(¹) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Verona (Italia) il 30 agosto 2013 — Shamim Tahir/Ministero dell'Interno e Questura di Verona

(Causa C-469/13)

(2014/C 52/44)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Verona

Parti nella causa principale

Ricorrente: Shamim Tahir

Convenuti: Ministero dell'Interno, Questura di Verona

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 7, comma 1, della direttiva 2003/109 (¹) vada interpretato nel senso che la condizione del soggiorno legale ed ininterrotto per cinque anni nello stato membro, di cui all'art. 4, comma 1, della direttiva e di cui deve essere documentata la sussistenza all'atto della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo, possa essere riferita anche ad un soggetto diverso da colui che presenta la domanda e che sia a lui legato da rapporto familiare ai sensi dell'art. 2, lett. e) della direttiva;
- 2) se l'art. 13, primo periodo della direttiva 2003/109, vada interpretato nel senso che tra le condizioni più favorevoli alle quali gli stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno CE di lungo periodo permanenti o di validità illimitata vi sia anche quella che consente di estendere, quale presupposto per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo, il soggiorno legale ed ininterrotto per cinque anni nello stato interessato, di cui all'art. 4 comma 1 della stessa direttiva, di chi ha già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo ai familiari dello stesso come

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 6 novembre 2013 — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl

(Causa C-568/13)

(2014/C 52/45)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

Convenuta: Data Medical Service srl

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 1 della direttiva 50/1992 (¹), letta anche alla luce del successivo art. 1 par. 8 della direttiva 18/2004 (²), ostano ad una normativa interna che fosse interpretata nel senso di escludere l'odierna appellante, in quanto azienda ospedaliera avente natura di ente pubblico economico, dalla partecipazione alle gare.
- 2) Se il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici — in particolare, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità — osti ad una normativa nazionale che permetta ad un soggetto, del tipo dell'azienda ospedaliera appellante, che beneficia stabilmente di risorse pubbliche e che è affidataria in via diretta del servizio pubblico sanitario, di lucrare da tale situazione un vantaggio competitivo determinante nel confronto concorrenziale con altri operatori economici — come dimostra l'entità del ribasso offerto — senza che siano previste al contempo misure correttive volte ad evitare un simile effetto distorsivo della concorrenza.

(¹) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

(²) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).